



CITTA' DI TERRACINA
Provincia di Latina

DIPARTIMENTO FINANZIARIO

N. 121 / Gen. Del 17/02/2010

ATTO DI GESTIONE

DETERMINAZIONE N. 30 DEL 16.02.2010

OGGETTO: Affrancazione canone enfiteutico, Legge 22 luglio 1966, n. 607 e Legge 18 settembre 1970, n. 1138. Ditta : NORMAN SUNE STEFAN.

IL RESPONSABILE DEL DIPARTIMENTO FINANZIARIO

Visto che l'enfiteusi è un diritto reale di godimento su fondo altrui, con l'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone annuo, disciplinato dal Codice Civile, articoli 957 e seguenti.

Considerato che la Legge 22 luglio 1966, n. 607 e la Legge 18 settembre 1970, n. 1138 hanno disciplinato la normativa rendendo più facile il ricongiungimento del dominio diretto (concedente) e dominio utile (enfiteuta) attraverso l'affrancazione.

Che con l'affrancazione l'enfiteuta diviene proprietario del fondo col pagamento di una somma in denaro detta prezzo di affrancazione. Che l'enfiteuta può disporre del proprio diritto sia per atto tra vivi, sia per atto testamentario. Che l'enfiteuta è obbligato a migliorare il fondo, a pagare un canone annuo pari a 12 volte il reddito dominicale, a pagare le imposte sul fondo, a non cedere il fondo in subenfiteusi. Ha il diritto di godere del fondo e di raccoglierne i frutti, di affrancare il fondo pagando un prezzo di affrancazione pari a 15 volte il canone enfiteutico.

Vista la sentenza n. 143 del 1997 della Corte Costituzionale che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, primo e quarto comma, della legge 22 luglio 1966, n. 607 (Norme in materia di enfiteusi e prestazioni fondiari perpetue), nella parte in cui, per le enfiteusi fondiari costituite anteriormente al 28 ottobre 1941, non prevede che il valore di riferimento per la determinazione del capitale per l'affrancazione delle stesse sia periodicamente aggiornato mediante l'applicazione di coefficienti di maggiorazione idonei a mantenerne adeguata, con una ragionevole approssimazione, la corrispondenza con la effettiva realtà economica.

Visto l'articolo 971 del Codice Civile, Libro Terzo, titolo quarto, che dispone: "Se più sono gli enfiteuti, l'affrancazione può promuoversi anche da uno solo di essi, ma per la totalità. In

questo caso l'affrancante subentra nei diritti del concedente verso gli altri enfiteuti, salva, a favore di questi, una riduzione proporzionale del canone. Se più sono i concedenti, l'affrancazione può effettuarsi per la quota che spetta a ciascun concedente. L'affrancazione si opera mediante il pagamento di una somma risultante dalla capitalizzazione del canone annuo sulla base dell'interesse legale. Le modalità sono stabilite da leggi speciali."

Visto quanto disposto a pag. 368 della "Verifica demaniale del Comune di Terracina" dal Prof. Avv. Ugo Petronio, redatta in data 22 luglio 1996, regolarmente pubblicata all'albo pretorio del Comune e quindi avente valore, ovvero che "i terreni sono stati concessi in enfiteusi con provvedimenti ante 1924, essi non sono più appartenenti al Demanio Civico di Terracina, ma rimane a carico dei proprietari il solo onere dell'affrancazione del canone enfiteutico su di essi gravante";

Visto il D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616;

Visto che il signor NORMAN SUNE STEFAN, nato a Harnosand (SVEZIA) il 16 febbraio 1944, codice fiscale NRM SST 44B16 Z132K, e residente a Harnosand (SVEZIA) in Via Spelmansgatan n. 23, in data 3 febbraio 2010, ns prot. n. 6192, ha presentato a questo Comune istanza intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante su parte del terreno già in enfiteusi perpetua all'impianto del catasto italiano (1924-1927), distinto ora in N.C.T. del Comune di Terracina al foglio 112 particella 511 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 455 derivante dalla soppressione delle particelle 506 di mq. 180, 508 di mq. 29 e 510 di mq. 246;

Accertato che il signor Norman Sune Stefan è subentrato nella proprietà dell'immobile di cui al foglio 112 ora particella 511 a seguito di scrittura privata di cessione datata 1 luglio 1980 e registrata a Latina al n. 797 in data 26 gennaio 2010;

Vista la denuncia di cambiamento presentata all'Ufficio Tecnico Erariale di Latina in data 6 ottobre 1999 n. 3457.5/1999, con cui le particelle 506 di mq. 180, 508 di mq. 29 e 510 di mq. 246 sono state soppresse originando la particella 511 di mq. 455, e che la particella soppressa 510 di mq. 246 era gravata da canone di natura enfiteutica così come relazionato dall'Arch. Alberto Corradini nella sua "Relazione generale per la verifica delle concessioni enfiteutiche relative alle terre della Selva Montuosa" depositata al Comune di Terracina in data 17 novembre 1997 con prot. n. 38871;

Considerato che, ai fini dell'affrancazione di cui trattasi, il capitale di affranco è stato determinato in applicazione della normativa vigente in materia e che lo stesso è stato regolarmente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria a mezzo bolletta n. 295 in data 16 febbraio 2010 per l'importo di €. 1.500,00;

Vista la circolare n. 2/2004 del 26 febbraio 2004 della Direzione Agenzia del Territorio recante disposizioni sull'idoneità della determinazione dirigenziale quale titolo idoneo per l'affrancazione dei canoni enfiteutici;

Visto il provvedimento del Sindaco n. 3283 del 22 gennaio 2010 con il quale ha assegnato alla Dott.ssa Ada Nasti la responsabilità, con contratto a tempo determinato di Diritto Pubblico, del Dipartimento Finanziario;

Visti gli articoli 107 e 110 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni, recante il Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, che

disciplinano gli adempimenti di competenza dei responsabili di servizi ed il conferimento degli incarichi a contratto;

Ritenuto di dover provvedere in conformità all'indirizzo dato dal Sindaco con la sopraindicata nota n. 3283 del 23 gennaio 2010;

Vista la determinazione dirigenziale n. 105 del 27 luglio 2006, n. 775/GEN, del Responsabile del Dipartimento Finanziario concernente "Dotazione organica, organizzazione degli uffici e responsabilità nei procedimenti. Disposizione di servizio" recante l'attribuzione al personale assegnato della responsabilità dei procedimenti amministrativi;

Visto il vigente Statuto;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Dato atto dell'avvenuto perfezionamento dell'istruttoria;

DETERMINA

1- di accogliere l'istanza presentata dal signor **NORMAN SUNE STEFAN**, nato a Harnosand (SVEZIA) il 16 febbraio 1944, codice fiscale NRM SST 44B16 Z132K, e residente a Harnosand (SVEZIA) in Via Spelmansgatan n. 23, in data 3 febbraio 2010, ns prot. n. 6192, intesa ad ottenere l'affrancazione del canone gravante su parte del terreno già in enfiteusi perpetua all'impianto del catasto italiano (1924-1927), già particella 510 di mq. 246, distinto ora in N.C.T. del Comune di Terracina al foglio 112 particella 511 (ENTE URBANO) della superficie di mq. 455 derivante dalla soppressione delle particelle 506 di mq. 180, 508 di mq. 29 e 510 di mq. 246;

2- di stabilire che, alla stipulazione del previsto contratto, da rogarsi dal Segretario comunale, intervenga, per conto e nell'interesse di questa Amministrazione, il Responsabile del Dipartimento Finanziario o altro Dirigente, fermo restando che le relative spese saranno a carico della ditta acquirente;

3- di dare atto che il capitale di affranco risulta regolarmente versato al Comune di Terracina – Servizio di Tesoreria dall'interessato;

4- di demandare al Responsabile del Dipartimento Finanziario l'acquisto di titoli di rendita pubblica con l'impiego della somma di cui al precedente punto 3);

5- di dare, altresì, atto che la presente determinazione:

- viene trasmesso al Responsabile del Dipartimento Finanziario per gli adempimenti di cui all'art. 39 del vigente Regolamento di contabilità;
- è esecutivo dal momento dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;
- va comunicato, per conoscenza, alla Giunta Comunale tramite l'Ufficio di Segreteria Generale;
- va annotato nel Registro delle Determinazioni conservato presso il Dipartimento Affari Generali- Segreteria Generale.
- va pubblicato all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi;

Addì, 16.02.2010

Il Responsabile del procedimento
Istruttore Direttivo amministrativo
Carlo Capirchio

Il Dirigente del Dipartimento
Dott.ssa Ada NASTI




Il Dirigente del Dipartimento Finanziario

Vista la regolarità contabile, attesta la copertura finanziaria della spesa, ai sensi dell'art. 151, quarto comma, del D.lgvo 18/8/2000 n° 267-

Terracina 16-02-2010

Il Dirigente del Dipartimento
Dott.ssa Ada NASTI



UFFICIO DI SEGRETERIA

Visto che la presente determinazione è esecutiva, viene assunta al Registro Generale al n. 121 in data 17/02/2010

PUBBLICAZIONE

Registro Pubblicazioni n. _____

Copia della presente viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune in data _____ e vi resterà per 15 giorni consecutivi.

Terracina, _____

IL MESSO COMUNALE



CITTÀ DI TERRACINA

È copia conforme all'originale

Terracina, il 17 FEB 2010

L'Istruttore Amministrativo
Salvatore Lacagnina

